



# COMUNE DI VILLA LITERNO

(PROVINCIA DI CASERTA)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 129  del 08.11.2013	Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU"- Anno 2013.
------------------------------	---

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di Novembre, alle ore 13.30, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

			Presenti	Assenti
▪	NICOLA	TAMBURRINO SINDACO	x	
▪	VINCENZO	DELLA CORTE VICESINDACO	x	
▪	GIUSEPPE	OLIVIERO ASSESSORE	x	
▪	VALERIO	DI FRAIA “	x	
▪	NICOLA	GRIFFO “		x
▪	TAMMARO	DIANA “		x
<b>Totale presenti</b>			<b>  4  </b>	
<b>Totale assenti</b>				<b>  2  </b>

Partecipa, con funzioni, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, co. 4 lettera “a” del T.U.E.L. n. 267/2000), il **Segretario Generale, Dott. ssa Marcella Montesano**

Presiede il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### LA GIUNTA COMUNALE

-**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**EVIDENZIATO** che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha approvato a:

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione."

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**PRESO ATTO** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

**TENUTO CONTO** che con Decreto n. 53/2013 è stato sospeso l'acconto IMU per la prima casa di abitazione e il Consiglio dei Ministri intende abolire la stessa per l'anno 2013;

**VISTO** il Regolamento IMU, art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) con il quale si stabilisce che:

comma 5. Si considerano abitazione principale le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che,*

*l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*

*- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Visti i pareri favorevoli resi dai soggetti legittimati sull'allegata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente trascritti:

- Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

• **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** : 4 ‰ (quattro per mille).

- Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

a - Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

b - La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

- **ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI: 10,6‰** (diecivirgolaseiper mille)

*aumento dello 0,30 PUNTO PERCENTUALE rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato*

- **ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: 10,6‰** (diecivirgolaseiper mille)

*aumento dello 0,30 PUNTO PERCENTUALE rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato*

- **ALIQUOTE AREE FABBRICABILI, FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA : 7,6‰** (settevirgolaseiper mille)

*aliquota stabilita dallo Stato*

- Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013.

- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento .

- Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- **Di dichiarare** con successiva votazione, parimenti unanime, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

(Nicola Tamburrino)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Marcella Montesano)

---

---

**Certificato di Pubblicazione**

N. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

Si Attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Li,

Ortensio Diana

---

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio

**Dalla Residenza Comunale,**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ortensio Diana

---

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il \_\_\_\_\_

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ( art.134 c.3 D.lgs n.267/2000).

**Dalla Residenza Comunale,**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ortensio Diana

---

---

